

013214

originale



SENT.  
R.D. LAV,  
ERON.

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro, dott. [redacted] all'udienza del [redacted] ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia previdenziale iscritta al n. [redacted] del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento negativo debitoria e cancellazione dalla gestione separata Inps.

**TRA**

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] alla via [redacted] dal quale è recapitato e presso l'avv. [redacted] giusta procura a margini e con il difensore [redacted] introduttivo.

**RICORRENTE**

I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sereno, giusta procura notarile, elettivamente domiciliato in Pontanorsa via Rotale 40 presso l'avv. Luigi Bianco.

**RESISTENTE**

Conclusioni come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Alla fattispecie oggetto di lite è applicabile l'art. 444 co. 1 c.p.c., considerato che il terzo comma postula lavoro dipendente e, nel caso, all'esame oggetto di discussione è la contribuzione per l'attività autonoma svolta dal ricorrente in qualità di ingegnere. L'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dall'Inps va pertanto rigettata.

Sussiste interesse alla proposizione della domanda, considerato che l'accertamento negativo della pretesa che Inps avanza - quantunque in via bonaria - e l'interesse alla cancellazione dalla Gestione separata da parte dell'istante è, sulla scorta della prospettazione del ricorrente, evidente.

Quanto al merito: l'art. 18 co. 12 del d.l. 98/2011 come conv. richiamato dal ricorrente nelle proprie difese, fornisce un'inequivoca lettura dell'obbligo contributivo e di iscrizione alla Gestione separata, escludendo i soggetti per i quali l'attività esercitata non postuli l'obbligatoria iscrizione in albi. Nel caso di specie l'attività svolta dal ricorrente, di ingegnere, imponendo l'iscrizione in albo professionale è evidentemente esclusa dalla Gestione separata.

6 NOV 2013

Mod. A

Va accolta la domanda del ricorrente quanto alla condanna dell'ente resistente alla cancellazione dell'iscrizione disposta d'ufficio del ricorrente nella Gestione separata.

Va conseguentemente accolta la domanda volta alla declaratoria della non debenza da parte del ricorrente del contributo previdenziale preteso per la Gestione separata a carico del

Va rigettata la domanda relativa alla restituzione dei contributi versati per l'anno 2005: la disposizione sopra richiamata art. 18 co. 12 d.l. 98/2011 come conv. infatti, nell'ultimo periodo prescrive: "Sono fatti sani i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della l. 335 del 1995." precludendo la restituzione dei versamenti già effettuati alla Gestione separata.

Il parziale accoglimento della domanda giustifica una compensazione per metà delle spese di lite, dovendo la residua metà gravare a carico del soccombente istituto resistente. liquidate ex art. 140/2012 (art. 140/2012) scaglione sino a € 25.000,00 (valori minimi).

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, dott. Pietro Vinetti, definitivamente pronunciato con la sentenza in parola, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- condanna l'Iaps alla cancellazione del - [redacted] - ricorrente dalla Gestione separata e dichiara non dovuta la somma pretesa per la contribuzione di cui alla Gestione separata anno 2005;
- rigetta nel resto la domanda;
- spese compensate per metà tra le parti, condanna l'Iaps al pagamento in favore del ricorrente della metà delle spese e compensi di lite, che liquida in tale misura in € 27,50 oltre cpa e iva con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi costituto avv.

ii

Così deciso in Benevento il 25.9.2013.

Il Giudice dott. Pietro Vinetti

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
DI CANTIERE GIULIO PIRE

Relata di notifica

L'anno 2013 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
Istante l'avv. \_\_\_\_\_ nella qualità \_\_\_\_\_  
lo sottoscritto Uff. Giudiziario addetto alla U.NEP del Tribunale di  
Benevento ad ogni effetto e conseguenza di legge ha notificato e dato copia  
dell'anzidetto atto a:

1) I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore, Via Roma 17 Avellino ed ivi  
mediante consegna a

*in via di copia consegnata*

*del servizio postale*

*in data 09 NOV 2013*



2) I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del  
suo legale rappresentante pro tempore, Via Ciro il Grande 21 Roma ed ivi  
mediante consegna a

*in via di copia consegnata*

*del servizio postale*

*in data 09 NOV 2013*



10/10

10/10

10/10

10/10